

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA IELASI

Seduta del 04/07/2023

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato con parte resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione in data 20 aprile 2017, da restituire mediante piano di rimborso comprensivo di n. 120 rate mensili. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel giugno 2021, in corrispondenza della rata n. 49.

Esperito infruttuosamente reclamo, l'istante inoltra ricorso all'ABF, chiedendo il rimborso di tutti i costi, oltre a interessi, sostenuti all'atto della stipula del contratto e non maturati a seguito di estinzione anticipata del contratto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, quantificati come di seguito:

- Commissioni di gestione per Euro 5.528,76;
- Spese di istruttoria per Euro 266,25;
- Commissioni di attivazione per Euro 761,52;
- Commissioni rete esterna per Euro 293,94;
- Costo incasso rate per Euro 426,00.

Il ricorrente formula domanda per il rimborso di complessivi Euro 1.321,23, tenuto conto

del rimborso già effettuato dal ricorrente per Euro 5.955,23.

Convenuta ritualmente, parte resistente nel controdedurre precisa che:

- in data 30 marzo 2023 ha provveduto a rimborsare al ricorrente un importo pari ad Euro 645,90 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “commissioni di attivazione” ed alle “spese di istruttoria”, calcolato applicando il criterio del costo ammortizzato. Il risultato è stato maggiorato degli interessi legali e del contributo di euro 20,00 versato dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso, il tutto per complessivi Euro 661,88;
- per quanto attiene alla voce “Commissioni di attivazione” si tratta di importi a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito: trattasi quindi di oneri analiticamente determinati e totalmente up front. Si tratta di attività che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che vengono svolte una tantum, quale che sia l’esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto;
- per quanto concerne le “Spese di istruttoria e notifica” il contratto ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata: si tratta, infatti, di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata. Esse quindi sono integralmente up front;
- l’ammontare della provvigione, di cui alla voce “Commissioni rete esterna”, è dovuto all’agente in attività finanziaria e riguarda costi integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno. Si tratta quindi di un costo up front;
- con riguardo alle commissioni di gestione, rimborsabili, come previsto in contratto, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, è stato correttamente previsto il ristoro della somma di euro 5.955,24 in sede di conteggio di estinzione anticipata;
- le previsioni contrattuali risultano pienamente conformi ed in linea con quella che era la regolamentazione primaria e secondaria in materia;
- il costo individuato come “commissioni rete esterna”, è riferito a provvigioni integralmente versate all’intermediario del credito successivamente al perfezionamento dell’operazione;
- la sentenza Lexitor non si riferisce ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi. La citata sentenza concerne i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi, fatturate al finanziatore da un soggetto terzo.

L’intermediario conclude chiedendo al Collegio di respingere le richieste di parte ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito dell’avvenuta estinzione anticipata del contratto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva,

come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. costi recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. costi up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor) secondo la quale "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. Decreto Sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: "Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...] c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

Più recentemente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha tuttavia dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2 del Decreto sostegni-bis, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di finanziamento contro CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della Sentenza Lexitor.

Con riferimento ai criteri da applicare per la determinazione dei costi da rimborsare, si ritiene opportuno assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza Lexitor, prevedendo:

- l'applicazione del criterio di proporzionalità lineare per il rimborso dei costi recurring (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- l'applicazione del metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) per i costi up front (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso).

Nella documentazione fornita in atti risulta l'applicazione delle seguenti commissioni, come da contratto:

- commissioni di attivazione per Euro 1.287,00;
- costi di incasso rate per Euro 720,00;
- commissioni di gestione per Euro 9.344,38;
- spese di istruttoria/notifica per Euro 450,00;
- commissioni di rete esterna per Euro 496,80.

Di tali costi, risultano già ristorati Euro 5.955,23 per commissioni di gestione ed Euro 645,90, comprensivi di Euro 478,58 per commissioni di attivazione ed Euro 167,32 per spese di istruttoria. L'ultimo rimborso è stato effettuato dopo la presentazione del ricorso in esame, per un importo totale pari a Euro 681,88, comprensivo anche di Euro 15,98 a titolo di interessi legali ed Euro 20,00 quale rimborso del contributo versato per la presentazione del presente ricorso.

Con riferimento alle diverse voci di costo oggetto della richiesta di rimborso, si evidenzia che:

- le commissioni di gestione, così come i costi di incasso rate, sono per loro natura di tipo recurring;
- le commissioni di attivazione sono considerate recurring, stante il riferimento all'attività di "archiviazione documentale". Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi del presente Arbitro, si riconosce infatti la natura recurring delle commissioni contenenti la dicitura "archiviazione dati e documenti" e simili;
- le spese di istruttoria sono considerate recurring in forza del riferimento alla "gestione archivio unico informatico" e alla "gestione e contatti con gli agenti e la rete commerciale". Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi di questo Arbitro, infatti, è riconosciuta la natura recurring di una commissione che si riferisce alle "spese per la gestione della rete di vendita";
- le commissioni di rete esterna fanno riferimento alla "messa a disposizione [...] di strumenti di accesso e pubblicitari, ricerca, gestione e verifica dello stato delle pratiche caricate nei sistemi informativi del finanziatore". Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi di questo Arbitro, sono considerate recurring clausole a favore degli agenti che remunerano la pubblicità e il presidio del territorio.

In conclusione, alla luce degli elementi versati in atti e in linea con gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, tenuto conto di quanto già restituito da parte resistente, il Collegio conclude che alla ricorrente debba essere riconosciuta la restituzione della somma di Euro 675,34, come risulta dalla seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,25%					
Denominazione	% rapportata al TAN		37,18%					
Commissioni di gestione				9.344,38 €	Recurring	5.528,76 €	5.955,23 €	-426,47 €
Costi di incasso rate				720,00 €	Recurring	426,00 €		426,00 €
Commissioni di attivazione				1.287,08 €	Recurring	761,52 €		761,52 €
Spese di istruttoria				450,00 €	Recurring	266,25 €		266,25 €
Commissioni di rete esterna				496,80 €	Recurring	293,94 €		293,94 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	645,90 €	-645,90 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								675,34 €

Il Collegio precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle stesse, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento, come da tabella che precede, è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

L'importo che l'intermediario è quindi chiamato a rimborsare a parte ricorrente risulta pari a Euro 675,00.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, in quanto quest'ultimo non poteva tener conto dell'ulteriore rimborso effettuato dall'intermediario, in ottica conciliativa, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 675,00 (seicentoseventacinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che l'intermediario ha già corrisposto al ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI